

Studi di settore: i correttivi anticrisi per il 2014 (DM 15.5.2015)

di Fabio Carriolo

Aspetti generali

Gli studi di settore sono sorti come uno sviluppo della tradizionale procedura di accertamento presuntivo, rivolta alla ricostruzione del risultato economico delle imprese a prescindere dalla rappresentazione contabile fornita.

Si rammenta a tale riguardo che, nel contesto dell'accertamento analitico [art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 600/1973], l'ufficio può avvalersi di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La rettifica su base presuntiva è pure possibile nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni IVA, a norma degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, in termini sostanzialmente analoghi a quanto è previsto per le imposte sui redditi.

A seguito delle opposizioni registrate, nel mondo delle imprese e delle professioni, soprattutto nei confronti degli INE (indicatori di normalità economica), «implementati» dalla Finanziaria 2007, la portata dello strumento presuntivo è stata «messa a punto» sia in sede normativa, sia nella prassi interpretativa ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, chiarendone la natura presuntiva ed escludendo ogni possibile «automatismo» delle rettifiche in base ai valori economici individuati.

Gli studi di settore, costantemente aggiornati e revisionati, vengono ora sottoposti anche a correttivi in grado di tener conto degli effetti della crisi economica. Tali correttivi operano sia a livello di settore economico, sia a livello individuale.

Cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore sono, sostanzialmente, degli strumenti fondati su analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, che consentono di attribuire ai contribuenti determinati ricavi o compensi «probabili». A tal fine, essi individuano le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delle imprese e dei lavoratori autonomi con riferimento:

- al settore economico di appartenenza;
- ai processi produttivi utilizzati;
- all'organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell'attività;
- alla localizzazione geografica;
- agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita, andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).

Gli «studi» sono utilizzati:

- dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto:
 - alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica);
 - alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore);
- dall'amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

Gli studi di settore nell'accertamento

L'utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento trova origine e fondamento nell'art. 62-sexies, terzo comma, del D.L. 30.8.1993, n. 331 - convertito, con modificazioni, dalla L. 29.10.1993, n. 427.

In virtù di tale norma e delle disposizioni introdotte con l'art. 10, L. 8.5.1998, n. 146, costituisce presunzione «grave, precisa e concordante», su cui fondare l'accertamento, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore approvato per la specifica attività svolta.

L'automatismo degli studi, che misura la congruità, la coerenza e la normalità economica di una determinata attività, da un lato richiede continue revisioni e aggiornamenti dello strumento, e dall'altro causa problemi di compatibilità con i principi costituzionali (non potendo dar luogo a una tassazione secondo la «media statistica»).

L'Agenzia delle Entrate ha recepito le indicazioni provenienti da numerose sentenze di merito e legittimità nella propria circolare n. 5/E del 23.1.2008, ove ha affermato che *«l'espressione "fondatamente desumibili" rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell'ambito dell'accertamento analitico-presuntivo.*

Essa sta chiaramente a significare che le dette stime in tanto sono utilizzabili in quanto da esse sia "fondatamente desumibile" l'ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d'imposta considerato. Ciò vale ad escludere, innanzitutto, che l'utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o "automatico"), non solo con riguardo alle stime operate tenendo conto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria del 2007 (...), ma anche per quelle effettuate senza il contributo degli indicatori medesimi. È infatti evidente l'intento di attribuire alle stime in parola la qualità di presunzione semplice, qualificata dai requisiti più volte ricordati, solo qualora le stesse siano "fondatamente" idonee allo scopo che si propongono, il quale

consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare».

Gli studi di settore in definitiva, pur rappresentando la più evoluta procedura di ausilio all'accertamento fondata su presunzioni formalizzate (su base statistico-matematica), non sono idonei da soli a sostituire le ordinarie attività di controllo e accertamento.

Integrazioni e correzioni

Secondo la Commissione *Rey* - istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel marzo 2007, per esaminare gli studi di settore e proporre il miglioramento ai fini del contrasto all'evasione – gli studi di settore dovevano essere «corretti» per poter essere un valido strumento di ausilio all'attività di accertamento.

Le conclusioni raggiunte dalla Commissione nella relazione finale (licenziata in data 31.1.1008), consentono di comprendere meglio le motivazioni che hanno consigliato la previsione di una revisione (evoluzione) ciclica degli studi stessi, e all'introduzione di specifici correttivi «congiunturali» (a fronte del riconoscimento della valenza meramente presuntiva dello strumento, che non può essere impiegato in assenza di contraddittorio).

La «revisione congiunturale speciale» degli studi, prevista dall'art. 8 del D.L. n. 185/2008, risponde alla finalità di rettificare lo strumento di accertamento adeguandolo al periodo di crisi, ed è stata attuata per la prima volta – con riferimento al periodo di imposta 2008 - con il D.M. 19.5.2009, il quale introduceva quattro tipologie di correttivi, sottoposti alla Commissione degli esperti e suffragati da dati provenienti dalle principali centrali di informazioni e studio del Paese ISTAT, ISAE, Banca d'Italia, etc.).

In particolare, i correttivi riguardavano gli elementi indicati di seguito in tabella.

costo delle materie prime e del carburante, credito di imposta per caro petrolio, eventuale presenza del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria
situazioni congiunturali di settore legate alla «riduzione dei margini di redditività»
situazioni congiunturali individuali collegate alla «contrazione dei ricavi»
situazione relative all'analisi della normalità economica

Secondo un meccanismo «a cascata», operava dapprima il correttivo n. 4, e quindi i correttivi 1, 2 e 3.

La condizione necessaria per accedere ai correttivi – che operano automaticamente - è costituita dalla non congruità del singolo contribuente rispetto ai risultati degli studi di settore. Per accedere al correttivo relativo all'analisi della normalità economica è invece necessario che si verifichi una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d'imposta 2008. Un'analoga condizione si applica anche al correttivo di cui al sup. punto 3 (contrazione dei ricavi).

I correttivi sono in sostanza dei valori percentuali che, modificando i dati utilizzati dallo specifico studio di settore interessato, riducono i ricavi stimati.

I correttivi 2013 e 2014

Gli studi di settore evoluti per il periodo di imposta 2013 (69 in tutto) sono stati approvati con quattro distinti decreti ministeriali emanati il 23.12.2013, a seguito della valutazione positiva ricevuta dalla Commissione degli Esperti.

Hanno successivamente ricevuto il parere positivo degli esperti (come precisato nel comunicato stampa del 4.3.2014 dell'Agenzia delle Entrate) anche le modifiche agli indicatori di coerenza e di normalità economica, nonché alla territorialità, dei medesimi studi di settore applicabili con riferimento al 2013.

Tale parere riguarda gli indicatori di coerenza economica introdotti nel 2011, finalizzati a contrastare possibili situazioni di applicazione non corretta dei dati previsti nei modelli degli studi. È stata data anche valutazione positiva all'introduzione dell'indicatore di normalità economica basato sul valore dei beni strumentali, mentre è stata sospesa l'applicazione dell'indicatore relativo al margine per addetto non dipendente.

Con D.M. 24.3.2014 sono state approvate modifiche agli stessi studi applicabili per il 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 195/1999, come inserito dall'art. 23, comma 28, lett. a), del D.L. n. 98/2011 (che ha stabilito l'obbligo di pubblicazione delle integrazioni, che tengano conto degli andamenti economici e dei mercati, in particolare per determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza, compresi quelli di normalità economica, entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore).

In particolare, il decreto ministeriale citato:

- ha individuato ulteriori indicatori di coerenza (incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro);
- ha definito i criteri applicativi dell'indicatore di normalità economica che si basa sul valore dei beni strumentali (l'indicatore si applica in caso di incoerenza connessa con la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la contestuale mancata dichiarazione

di un corrispondente valore di detti beni nei dati contabili);

- ha integrato le analisi territoriali a livello comunale a seguito dell'istituzione di nuovi Comuni.

Con il provvedimento dell'Agenzia Entrate n. 25830 del 21.2.2014 sono stati individuati gli studi di settore in vigore sottoposti a revisione che saranno applicabili a partire dal periodo di imposta 2014, a seguito di approvazione con apposito decreto ministeriale.

I 68 studi da sottoporre a revisione sono relativi:

- 18 al settore delle manifatture;
- 16 al settore dei servizi;
- 6 ad attività professionali;
- 28 al settore del commercio.

L'obiettivo del piano di revisione è di mantenere nel medio periodo la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà economica cui si riferiscono.

Si rammenta al riguardo che, in base all'art. 10-bis, primo comma, della L. n. 146/1998, gli studi di settore sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore o dalla loro ultima revisione, sentito il parere della Commissione degli esperti (che nel caso specifico ha dato parere favorevole alla revisione nella riunione del 28.11.2013).

I nuovi correttivi congiunturali


È stato ora pubblicato il D.M. 15.5.2015, che ha approvato i correttivi congiunturali applicabili agli studi di settore per il periodo d'imposta 2014. Questi sono rappresentati da:

- un correttivo relativo all'**indicatore di normalità economica** «durata delle scorte»;
- tre correttivi relativi ai risultati degli studi di settore: correttivi **di settore, territoriali e individuali**.

La novità principale attiene al correttivo individuale che quest'anno opera tenendo conto della contrazione dell'efficienza produttiva e, per gli studi relativi alle attività professionali, la ritardata percezione dei

compensi a fronte delle prestazioni rese. L'efficienza produttiva è calcolata, per ogni cluster, tenendo conto dei dati relativi al personale e ai beni strumentali che sono rapportati ai costi e ai ricavi del triennio precedente.

Tabella: tipologie di correttivi congiunturali sds



Come riportato nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al D.M., sono state apportate modifiche all'analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica con riguardo al 2014, tra cui:

- le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
- il minor grado di utilizzo di impianti e macchinari;
- le riduzioni dell'efficienza produttiva;

- gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell'ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
- la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

È stato quindi predisposto un apposito studio sull'analisi dell'efficienza produttiva per 193 studi di settore, escludendo i 12 studi relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi.

Le analisi hanno evidenziato che, per l'anno 2014, le attività economiche soggette agli studi di settore sono state caratterizzate da una riduzione dell'efficienza produttiva rispetto al triennio precedente, a seguito della riduzione dei ricavi/compensi e del minor grado di utilizzo dei fattori produttivi impiegati.

L'elaborazione dei correttivi congiunturali di settore, inoltre, è stata effettuata per tutti i 204 studi in vigore per il periodo d'imposta 2014; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi.

9 giugno 2015
Fabio Carriolo